

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2433 del 17/05/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA PIBIPLAST SPA DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2494 del 16/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29039/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "PIBIPLAST Spa" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**PIBIPLAST Spa**", avente sede legale e stabilimento in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di lavorazione materiali plastici per la realizzazione di contenitori destinati al settore cosmetico, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/12129 del 16/10/2017 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo ne Monti con atto n.prot.PGRE/14867 acquisito in data 19/12/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Correggio con atto prot.n.21755/2017 acquisito in data 27/10/2017 al prot.n.PGRE/12630;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**PIBIPLAST Spa** ubicato nel comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia n.prot.35941/15/2012 del 28/06/2012;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**PIBIPLAST Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione materiali plastici per la realizzazione di contenitori destinati al settore cosmetico** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.19** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di COV relativo ad una attività di progetto su 230 giorni/anno, è fissato in **80.546,92 Kg/anno**;

EMISSIONE N.2 – IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER STAMPAGGIO
 EMISSIONE N.32 – MACCHINA SERIGRAFICA IMPREX
 EMISSIONE N.33 – MACCHINA SERIGRAFICA IMPREX 1
 EMISSIONE N.38 - 39 – VENTOLE RICAMBIO ARIA REPARTO SOFFIATRICI
 EMISSIONE N.40 – PREPARAZIONE VERNICI
 EMISSIONE N.41 – IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO E STAMPAGGIO
 EMISSIONE N.42 – IMPIANTO ASPIRAZIONE PER ASSEMBLAGGIO
 EMISSIONE N.43 – VERNICIATURA E METALLIZZAZIONE UV

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Luglio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Luglio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa:	20% all'input di solvente
Valore limite di emissione E8-E40	75 mgC/Nmc
Valore limite di emissione E9-E43	50 mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO	17000	Oltre il colmo del tetto	24	Cloruro di vinile Ftalati organici COV (C-Tot)	< 5 < 5 < 20	(1)
E2	IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO	17000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot)	< 20	(2)
E3	PREPARAZIONE INCHIOSTRI, CABINA QUADRI ELETTRICI E PREPARAZIONE SETINI	3000	Oltre il colmo del tetto	4	----	-----	
E4	IMPIANTO REFRIGERAZIONE	17000	Oltre il colmo del tetto	24	----	-----	
E5	IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE PER STAMPAGGIO	5500	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot)	< 20	
E6	MACCHINA SERIGRAFICA	5400	Oltre il colmo del tetto	14	-----	-----	
E7	TUNNEL DEIONIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VERNICIATURA AUTOMATICA	2500	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E8	CABINA DI VERNICIATURA AUTOMATICA	7500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 3 < 75	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	TUNNELDI PASSIVAZIONE ED ESSICCAZIONE	1700	Oltre il colmo del tetto	8	COV (C-Tot)	< 50	
E12	PULIZIA STAMPI	2000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E13÷E24	VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE	8600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	----	---	
E25	MACCHINA SERIGRAFICA	3800	Oltre il colmo del tetto	14	----	--	
E26	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO	7500	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot)	< 20	
E27÷E30	VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE NUOVO REPARTO SOFFIATRICI	8600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	----	---	
E31	SLEEVERATRICE	7500	Oltre il colmo del tetto	16	COV (C-Tot)	< 20	
E32	MACCHINA SERIGRAFICA IMPREX	3500	Oltre il colmo del tetto	16	----	---	(3)
E33	MACCHINA SERIGRAFICA IMPREX 1	4500	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	(3)
E34	LINEE SERIGRAFICHE	7600	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E35	MACCHINA SERIGRAFICA NOVORAX	2500	Oltre il colmo del tetto	16	----	----	
E36-E37	VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO SOFFIATRICI	8600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	
E38-E39	VENTOLE RICAMBIO ARIA AMBIENTE REPARTO SOFFIATRICI	8600 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	----	----	(4)
E40	PREPARAZIONE VERNICI	1500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (C-Tot)	< 3 < 75	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E41	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MACCHINE PER SOFFIAGGIO E STAMPAGGIO	2200	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot)	< 20	
E42	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER ASSEMBLAGGIO	5000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (C-Tot)	< 50	
E43	VERNICIATURA E METALLIZZAZIONE UV	53000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare COV (C-Tot non metanici)	< 3 < 50	

(1) I limiti di emissione si intendono rispettati qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal DM 2 dicembre 1980.

(2) Trattandosi di aumento del numero delle presse senza alcuna modifica dell'impianto di aspirazione e tenuto conto che la stessa è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(3) Trattandosi di solo spostamento di punto emissivo esistente e tenuto conto che la stessa è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(4) Per tale emissione l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del cloruro di vinile, degli ftalati organici, dei COV (come C-Tot) e dei COV (come C-Tot non metanici) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E8-E9-E40-E43** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E8-E9-E40-E43**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

- 3) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti per l'attività di serigrafia (prodotti vernicianti, diluenti e inchiostri) è fissato in quantità minore o uguale a **17,5 Kg** per un totale massimo di **4.025 Kg/anno**.
- 4) **I consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti per l'attività di serigrafia (prodotti vernicianti, diluenti e inchiostri) utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 5) Non vengono fissati limiti per le emissioni derivanti dalle operazioni serigrafiche e i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).
- 6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 26 - 40 - 41 - 43 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.31 - 42.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto PGRE/12129 del 16/10/2017 e successive integrazioni.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che il rumore previsto presso le aziende confinanti non supera i limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica comunale di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.